



REPERTORIO N. 62.151

RACCOLTA N. 36.303

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **ventiquattro febbraio duemilaventuno**, in Salerno nel mio studio in Piazza della Conòrdia n.28 alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Innanzi a me **dott. MATTEO FASANO, Notaio in Salerno**, iscritto nel Ruolo Notarile di Salerno, è presente:

la **dott. ANTONIA AUTUORI**, imprenditrice, nata a Salerno il 6 dicembre 1959, residente ivi alla Via F.Galdo n.5, (TRANTN59T46H703C), (c.i.n.AS9784551 rilasciata dal Comune di Salerno in data 10.12.2013 con validità sino al 6.12.2024).

Io notaio sono certo dell'identità personale della costituita la quale

PREMESSO

- di costituirsi nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE DELLA COMUNITA' SALERNITANA - ENTE FILANTROPICO"**, con sede legale ed operativa in Salerno alla Via Romualdo II Guarna n.11, (C.F.95119680650), iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Salerno in data 19 giugno 2009 prot.n.26060/09;

- che il Consiglio di Amministrazione della detta Fondazione è così composto:

AUTUORI ANTONIA, come innanzi generalizzata, (Presidente), **CREDENDINO DOMENICO** nato a Napoli il 30 luglio 1982 (Vice Presidente),

PILUSO ANTONIO nato a Salerno il 5 febbraio 1964 (Vice Presidente),

DE ROBERTO PAOLA nata a Salerno il 13 maggio 1972,

COSCIONI MONICA nata a Salerno il 4 ottobre 1975,

MEMOLI ANTONIO nato a Cava de' Tirreni il 21 aprile 1958,

GIULIANI GIULIANA nata a Roma l'1 gennaio 1965,

DI BENEDETTO GENEROSO nato a Polla il 9 settembre 1972, **FERRARI GAETANO** nato a Rivello il 15 maggio 1959,

SILVESTRI PALMA nata a Cava de' Tirreni il 21 giugno 1970 e

PIMONTE FRANCESCO nato a Salerno il 12 agosto 1982, (Consiglieri).

- che tale Consiglio di Amministrazione è stato convocato in data odierna per riunirsi in videoconferenza, ai sensi del combinato disposto con l'art. 106 del d.l. 18/2020 e, in particolare, con i commi 2 e 8-bis (quest'ultimo introdotto dalla legge di conversione) e dell'art. 3, comma 6, del DL 183/2020 (pubblicato in GU lo stesso 31 dicembre 2020) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- modificare gli articoli 7 comma 3, 11 comma 7 e 13 comma 1 dello Statuto della Fondazione;

- varie ed eventuali.

Registrato
a Salerno
in data 26/02/2021
al numero 6359
serie 1T

Tanto premesso la costituita dà atto che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, in videoconferenza:

oltre ad essa costituita, quale Presidente, i signori
CREDENDINO DOMENICO (Vice Presidente)

De Roberto Paola, Di Benedetto Generoso, Silvestri Palma,
Ferrari Gaetano;

Monica Coscioni, D'Arienzo Raffaele e Iuliano Giuseppe (revi-
sori) Francesco Piemonte, Piluso Antonio (consiglieri);

- che pertanto il CdA è idoneo a deliberare,

- che detto Consiglio è stato convocato al fine di apportare
delle modifiche allo statuto della **"FONDAZIONE DELLA COMUNITA'
SALERNITANA - ENTE FILANTROPICO"**.

In particolare il Presidente illustra le motivazioni che han-
no portato alla proposta di modifica statutaria evidenziando,
in particolare, che esse porteranno da un lato lo svolgi-
mento in forma più agevole di alcuni incombenzi amministrati-
vi e dall'altro la tutela dello spirito democratico che deve
informare la composizione e l'operato della Fondazione.

Passa quindi a riportare il contenuto letterale degli artico-
li in modifica:

"Articolo 7, comma 3

Il Presidente:

*e) predispone, entro il mese di novembre dell'anno in cor-
so, il budget economico e finanziario per l'esercizio suc-
cessivo.*

*f) predispone entro il mese di marzo dell'anno successivo il
progetto del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente
da inviare all'Organo di controllo il quale, entro 15 giorni
dalla sua ricezione, redigerà la relazione da allegare al bi-
lancio consuntivo.*

Articolo 11, comma 7

*Il numero dei consiglieri che hanno già svolto due mandati
consecutivi non potrà essere superiore al 50% dei consiglie-
ri eletti calcolato per eccesso.*

Articolo 13, comma 1

*1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazio-
ne; compete in particolare al medesimo Consiglio:*

*f) deliberare, entro il mese di dicembre dell'anno in corso,
il budget economico e finanziario dell'esercizio successivo;*

*g) deliberare, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge,
il bilancio consuntivo comprensivo della relazione dell'orga-
no di controllo."*

Apertasi la discussione i consiglieri dichiarano in videocon-
ferenza di essere ben informati sulle modifiche proposte e
poiché nessun'altro chiede la parola si passa alla votazio-
ne, per effetto della quale il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità delibera:

- di adottare le modifiche statutarie proposte da Presidente
e quindi:

-di modificare lo statuto della "FONDAZIONE DELLA COMUNITA'
SALERNITANA - ENTE FILANTROPICO" nel testo che, consegnatomi
dalla presidente, che mi dispensa dal darne lettura dichiara-
ndo che esso è perfettamente noto a tutti i consiglieri,
viene allegato al presente atto sub "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-
rola, la seduta è tolta alle ore .

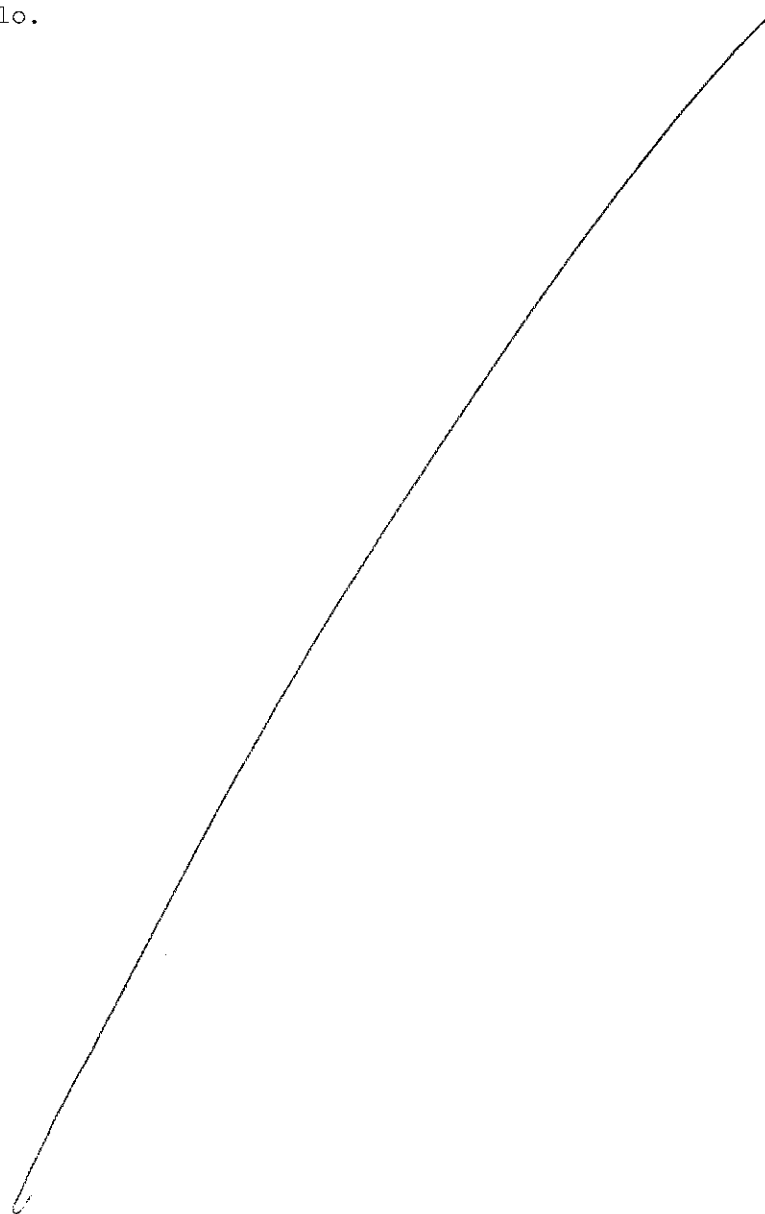
Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Si chiedono le agevolazioni ex art. 82 co 3 D.Lgs 117/2017
trattandosi di modifica per adeguamento.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, che viene da me let-
to alla costituita che approvandolo e confermandolo lo sotto-
scrive con me Notaio alle ore diciotto e minuti quaranta.

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia
su un foglio per pagine tre fin qui.

Antonia Autuori, Notaio Matteo FASANO - segue impronta del
sigillo.



11A4
62151
36303

----- STATUTO -----

- FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ SALERNITANA - ENTE FILANTROPICO -

Art. 1 Denominazione e sede -----

1. È costituita una fondazione denominata "Fondazione della Comunità Salernitana - ente filantropico". -----

2. La Fondazione è regolata dal presente Statuto. -----

3. La Fondazione ha sede in Salerno in Via Romualdo II Guarna, 11. -----

4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di modificare l'indirizzo all'interno del Comune e di istituire sedi operative all'interno del territorio della provincia di Salerno. -----

5. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato. -----

Art. 2 Scopo -----

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente nell'ambito territoriale della provincia di Salerno. -----

2. La Fondazione esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui alla lett. u) dell'art. 5 del DLgs. 117/2017, ovvero l'attività di beneficenza, di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dell'attività di interesse generale.

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità e in particolare di: -----

a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per il finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e dei beni di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica e delle altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità della provincia di Salerno -----

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità; -----

c) promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici; -----

d) assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione; -----

e) promuovere e attuare forme di collaborazione e integrazione con progetti di altre organizzazioni non

lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità salernitana; -----

f) promuovere, gestire la raccolta, costituire fondi con finalità specifiche, in via sussidiaria, in occasione di eventi particolari, anche a favore di progetti nazionali e internazionali; -----

3. La Fondazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste ultime, con i criteri e i limiti di legge. -----

Art. 3 Patrimonio -----

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni, materiali e immateriali, ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa. -----

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori. -----

3. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità. -----

4. La Fondazione potrà accettare legati e fondi patrimoniali da altri enti e si impegna a mantenerne la destinazione, purché in conformità con le proprie finalità. -----

5. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. -----

6. È fatto espresso divieto di distribuzione e di destinazione, anche in modo indiretto, del fondo di dotazione iniziale e delle riserve volte a mantenerne il valore reale. -----

Art. 4 Entrate -----

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: -----

- redditi derivanti dal patrimonio; -----
- ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; -----
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi -----
- ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati, anche fiduciariamente, alla Fondazione; -----
- entrate derivanti da eventuali attività connesse oppure accessorie. -----

Art. 5 Organi della Fondazione -----

1. Sono organi della Fondazione: -----

- a) il Presidente; -----
- b) i Vice Presidenti; -----
- c) il Comitato dei Fondatori; -----

- d) il Consiglio di Amministrazione; -----
- e) il Comitato Esecutivo, ove costituito dal Consiglio di Amministrazione; -----
- f) L'Organo di Controllo e revisore legale dei conti; -----
- g) Il Segretario Generale, ove nominato; -----
- h) il Collegio dei Proviviri. -----

Art. 6 Gratuità -----

Tutte le cariche statutarie di cui all'art. 5 sono gratuite. -
Il Consiglio di Amministrazione può determinare un compenso per il Segretario Generale. -----

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione. -

Art. 7 Il Presidente -----

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio con facoltà di nominare avvocati, ad Lites et ad negotia, per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. -----

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. -----

3. Il Presidente: -----

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo; -----

b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con i terzi, le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni; ----

c) firma gli atti e le delibere del Consiglio di Amministrazione e quanto occorra per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendessero necessarie; -----

d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento; -----

e) predispone, entro il mese di novembre dell'anno in corso, il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo; -----

f) predispone entro il mese di marzo dell'anno successivo il progetto del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da inviare all'Organo di controllo il quale, entro 15 giorni dalla sua ricezione, redigerà la relazione da allegare al bilancio consuntivo. -----

Art. 8 Vice Presidente -----

1. I Vice Presidenti sono nominati, in numero non superiore a due, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Qualora quest'ultimo non sia stato individuato, dal Vice Presidente più anziano di carica e se nominati contemporaneamente da quello più anziano d'età. -----

3. Nei confronti dei terzi, la firma del Vice Presidente facente funzioni, fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente. -----

Art. 9 Comitato dei Fondatori -----

1. Il Comitato dei Fondatori è composto: -----

a) da tutti i soggetti, pubblici e privati, che hanno costituito la Fondazione con la sottoscrizione di una quota del fondo di dotazione iniziale ("Fondatori iniziali"); -----

b) da tutti i soggetti, pubblici e privati, cui sia successivamente attribuita, dal Consiglio d'Amministrazione, la qualifica di Fondatore ("Fondatori successivi"), che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione, costituendo, entro cinque anni, un fondo patrimoniale senza vincoli di destinazione, del valore minimo di EURO sessantamila e zero centesimi (60.000). -----

2. I Fondatori successivi, di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, le cui contribuzioni, entro 5 anni dagli impegni assunti, non avranno raggiunto il valore di almeno 60.000 euro, decadranno dalla qualifica di soggetti Fondatori. -----

3. Il Comitato dei Fondatori nomina un (uno) Consigliere d'Amministrazione. I membri del Comitato dei Fondatori, eventualmente già presenti tra i membri di cui all'articolo 9 comma 1 del presente statuto, non partecipano alla delibera di nomina del Consigliere di Amministrazione. -----

4. I Fondatori Iniziali, di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, decidono sulla devoluzione del fondo di dotazione iniziale in caso di estinzione della Fondazione. --

5. Il Comitato dei Fondatori esprime parere vincolante per ogni modifica statutaria che implichi cambiamenti: -----

a) nei fini istituzionali; -----

b) nell'area geografica di intervento; -----

c) nei criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione. --

6. Il Comitato dei Fondatori opera secondo un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Art. 10 Comitato di Nomina -----

1. Il Comitato di Nomina è composto da 12 membri, di cui: ----

- 7 (sette) membri di diritto, individuati fra autorità e personalità presenti ed operanti sul territorio di riferimento della Fondazione e di seguito indicate: -----

1. L'Arcivescovo Metropolitano dell'Archidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno -----

2. Il Prefetto di Salerno -----

3. Il Presidente della Provincia di Salerno -----

4. Il Sindaco di Salerno -----

5. Il Rettore dell'Università degli Studi di Salerno -----
6. Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana -----
7. Il Presidente del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Salerno -----
- 5 (cinque) membri scelti ogni volta dal Consiglio d'Amministrazione, entro diciotto mesi dal mandato ricevuto, fra le diverse rappresentanze della società civile e dell'associazionismo insistenti nel territorio provinciale, tenendo conto della sua articolazione geografica. -----
2. Nell'effettuare le nomine dei Consiglieri di Amministrazione, secondo quanto stabilito nell'art. 10 del presente statuto, il Comitato di Nomina realizza una equilibrata rappresentanza delle comunità presenti nel proprio territorio di riferimento, delle professionalità proprie di ciascun settore di attività della Fondazione e di quelle funzionali alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima. -----
3. Il Comitato di Nomina provvede anche a nominare il Collegio dei Revisori, di cui all'art. 15 del presente statuto, e il Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 17 del presente statuto. -----
4. Il deliberato del Comitato di Nomina avviene a maggioranza dei propri membri nominati ed è insindacabile. In caso di parità, il voto del Prefetto vale doppio. -----
5. Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. -----
- Art. 11 Consiglio di Amministrazione -----
1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da non meno di 7 e non più di 11 membri, su decisione del Comitato di Nomina. -----
2. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato in prima istanza dai Fondatori Iniziali. -----
- Successivamente è composto: -----
- da un (1) consigliere nominato dal Comitato dei Fondatori, nelle modalità stabilite dall'art. 8 comma 3 del presente statuto; -----
- fino a un massimo di 8 (otto) consiglieri nominati dal Comitato di Nomina, scelti tra soggetti che hanno maggiormente contribuito con il loro personale impegno al bene della Fondazione, con l'esclusione dei componenti del Comitato di Nomina; -----
- da 2 (due) consiglieri nominati dal Comitato di Nomina sulla base delle candidature avanzate dalle Organizzazioni del Terzo Settore più rappresentative nei settori di attività della Fondazione Comunitaria, con criteri determinati dal Comitato di Nomina. -----
3. Il Presidente uscente della Fondazione, quattro mesi prima della scadenza del Consiglio, convoca il Comitato di

Nomina che avrà tre mesi per individuare il nuovo Consiglio. Qualora ciò non avvenisse, il Comitato dei Fondatori, convocato entro un mese dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente uscente della Fondazione, nominerà il nuovo Consiglio. -----

4. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati senza vincolo di mandato, durano in carica 4 (quattro) anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio. -----

5. Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio di Amministrazione; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti. Nel caso in cui cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo, la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto. -----

6. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive salvo quanto disposto dal successivo comma 7. -----

7. Il numero dei consiglieri che hanno già svolto due mandati consecutivi non potrà essere superiore al 50% dei consiglieri eletti calcolato per eccesso. -----

Art. 12 Ineleggibilità, decadenza ed esclusione -----

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che: -----

a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile; -----

b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato. -----

2. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. -----

3. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; -----

b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; -----

c) il sopravvenire di alcuna delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi. -----

4. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione; contro tale decisione è possibile ricorrere al Collegio Proibitori, che delibera in via definitiva. -----

Art. 13 Poteri -----

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; compete in particolare al medesimo Consiglio: ----

a) di eleggere il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione; -----

- b) di costituire, ove ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo e di nominarne i membri; -----
- c) di costituire Comitati consultivi, composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento di attività istruttorie e preliminari; -----
- d) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo, qualora sia stato costituito; -----
- e) di deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche del presente Statuto anche su proposta del Comitato Esecutivo, ove costituito; -----
- f) deliberare, entro il mese di dicembre dell'anno in corso, il budget economico e finanziario dell'esercizio successivo; -
- g) deliberare, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge, il bilancio consuntivo comprensivo della relazione dell'organo di controllo; -----
- h) di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione; -----
- i) di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione; -----
- j) di delegare al Comitato Esecutivo e al Segretario Generale, qualora costituiti, il compimento di determinati atti o categorie di atti; -----
- k) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; -----
- l) di approvare eventuali regolamenti interni; -----
- m) di nominare il Segretario Generale; -----
- n) di deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, l'estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi; -----
- o) di costituire un albo dei donatori in cui vengono inserite le generalità di coloro che destineranno risorse economiche e patrimoniali alla Fondazione nelle modalità stabilite da regolamento specifico. -----

Art. 14 Adunanze -----

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. -----
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invio ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima,

dello svolgimento dell'adunanza. -----

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica. -----

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in modalità da remoto, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro. -----

5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza, dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Art. 15 Comitato Esecutivo -----

1. Il Comitato Esecutivo, qualora sia costituito dal Consiglio d'Amministrazione, è composto da 3 a 5 membri ed è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. -----

2. Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, le funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio di Amministrazione. -----

3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni due mesi nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta, contenente le indicazioni delle materie da trattare, almeno la metà dei suoi membri; l'avviso di convocazione, contenente indicazione delle materie da trattare, è recapitato agli interessati, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. -----

4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato. -----

5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. -----

Art. 16 Organo di controllo -----

1. L'organo di Controllo è nominato dal Comitato di Nomina e può essere monocratico o collegiale. In questo secondo caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, uno dei quali assume la funzione di Presidente. Dura in carica parimenti al Consiglio di Amministrazione con la possibilità di riconferma. -----

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. -----

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, esercita la revisione legale dei conti. -----

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. -----

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Art. 17 Segretario generale -----

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. '-----

2. Il Segretario Generale, qualora nominato, collabora: -----

a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; ----

b) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo. -----

3. Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. -----

4. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, qualora costituito, del Comitato Esecutivo con parere consultivo redigendo i relativi verbali. -----

Art. 18 Collegio dei Probiviri -----

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica parimenti al Consiglio di Amministrazione con la possibilità di riconferma -----

2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme e deliberare quale organo d'appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione. -----

3. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. -----

4. Le deliberazioni del Collegio dei Probiiviri devono costatare da verbale trascritto su apposito libro. -----

Art. 19 Libri verbali -----

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario. -----

2. I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro. -----

Art. 20 Bilancio -----

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

2. Nei termini previsti dallo Statuto e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. -----

3. Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. -----

4. Al bilancio consuntivo deve essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo. -----

Art. 21 Bilancio sociale -----

1. Al ricorrere dei presupposti di legge la Fondazione deve redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul sito internet, nei modi e nei termini previsti per legge. -----

2. La Fondazione annualmente dovrà pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. -----

Art. 22 Destinazione degli avanzi -----

1. Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, quando non destinati a incremento del patrimonio, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

2. Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. -----

Art. 23 Estinzione -----

Contestazione

Am

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare un liquidatore, gli eventuali debiti verranno pagati con il patrimonio senza vincoli della fondazione, quindi si opererà in quota parte sugli altri fondi con la sola eccezione dei fondi destinati a singoli disabili che potranno essere intaccati solo dopo aver utilizzato tutti gli altri. -----

2. Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, preferibilmente nel territorio di competenza, a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. -----

3. Qualora esistano fondi con finalità specifiche, la quota parte del loro patrimonio residuo dovrà essere devoluta rispettando il più possibile le finalità stabilite alla costituzione di ciascun fondo. -----

In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del settore, preferibilmente nel territorio di competenza della Fondazione o in mancanza alla Fondazione Italia Social Art. 24 Norme residuali -----

1. La nuova denominazione sociale avrà efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della Fondazione al RUNTS. -----

2. Con lo stesso termine cessano tutte le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime delle ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del terzo settore. Fino alla completa entrata in vigore del codice del Terzo Settore la Fondazione manterrà la qualifica di ONLUS, successivamente assumerà quella di ETS. -----

3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge in tema di fondazioni, nonché le disposizioni dettate dal DLgs 117/2017 Codice del Terzo Settore. -----

AUTUORI
ANTONIA
14.04.2022
13:43:29
GMT+00:00

